

**REGOLAMENTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE FINALIZZATA
AL CONTRASTO DELL'ABBANDONO E LO SMALTIMENTO ILLECITO DEI
RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

ART. 1 – SCOPO.....	1
ART. 2 – NORME DI RIFERIMENTO.....	1
ART. 3 – DEFINIZIONI.....	1
ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 5 – FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.....	2
ART. 6 – DATI RACCOLTI E SOGGETTI INTERESSATI.....	2
ART. 7 – SOGGETTI INCARICATI.....	2
ART. 8 – SOGGETTI ESTERNI.....	2
ART. 9 – MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.....	3
ART. 10 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA.....	3
ART. 11 – INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.....	4
ART. 12 – DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	4
ART. 13 – NORMA DI RINVIO.....	4
ART. 14 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	4
ART. 15 – MODIFICHE REGOLAMENTARI.....	4
ART. 16 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE.....	5

ART. 1 – SCOPO

1. Il presente regolamento definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza ambientale per controllare l'abbandono e lo smaltimento di rifiuti nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti.

ART. 2 – NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia e in particolare al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), di seguito denominato Regolamento UE, al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito denominato "codice", al Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 - emesso dal Garante per la protezione dei dati personali ed al Regolamento per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Rosignano Marittimo approvato con delibera di C.C. n. 100 del 28/07/2023 e ss.mm.ii.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, in conformità alla normativa vigente, si intende:
 - a) per "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»), compresa l'immagine della persona rilevata attraverso gli impianti di videosorveglianza mobile;
 - b) per "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - c) per "titolare", il Comune di Rosignano Marittimo nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - d) per "contitolari", due o più titolari che stabiliscono congiuntamente le finalità, le responsabilità e i mezzi del trattamento;
 - e) per "responsabile", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento in forza di un contratto o da altro atto giuridico che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento ;
 - f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
 - g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile, dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in

qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "violazione dei dati personali": la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le operazioni compiute e il trattamento di dati personali mediante gli impianti di videosorveglianza mobile, attivati in uno dei punti individuati dalla Polizia Municipale secondo i seguenti criteri:

- rilevazione diretta di situazioni di abbandoni illeciti di rifiuti sul territorio comunale.
- segnalazioni ricevute dalla società che gestisce la raccolta dei rifiuti.
- segnalazioni ricevute dai cittadini.

ART. 5 – FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

1. La finalità dei suddetti impianti è l'individuazione di chiunque commetta atti non conformi quali l'abbandono improprio dei rifiuti o modalità di conferimento degli stessi diverse da quelle previste nell'apposito regolamento.

ART. 6 – DATI RACCOLTI E SOGGETTI INTERESSATI

1. Il sistema di videosorveglianza comporterà il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese fotografiche e che, in relazione ai luoghi di installazione delle fotocamere, interesseranno i soggetti ed i proprietari dei mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

2. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili e limitando l'angolo visuale e la continuità delle riprese, anche tramite l'utilizzo di sensori volumetrici, evitando immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle fotocamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

ART. 7 – SOGGETTI INCARICATI

1. Il Dirigente del Settore a cui afferisce la Polizia Municipale, quale responsabile interno designato dal Titolare del trattamento, esercita le funzioni di quest'ultimo nell'ambito dei compiti previsti in materia di tutela dei dati personali di competenza, individua e designa per iscritto i soggetti autorizzati e incaricati ad accedere alle immagini registrate dagli impianti e ad effettuare le relative operazioni di trattamento, fornisce loro le istruzioni su come operare e ne verifica l'operato.

2. I soggetti incaricati procedono al trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni

impartite dal Responsabile interno e alle procedure, alle regole e alle politiche di tutela dei dati personali stabilite dall'Ente.

ART. 8 – SOGGETTI ESTERNI

1. Il Comune può affidare parte del trattamento, a soggetti esterni all'Ente designandoli quali Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE. I compiti affidati a tali soggetti devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione, da un contratto o da altro atto giuridico che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare e del responsabile del trattamento.

ART. 9 – MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 e non utilizzati in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni;

2. I dati personali sono ripresi attraverso le fotocamere dell'impianto di videosorveglianza, posizionata in uno dei punti individuati dalla Polizia Municipale ai sensi dell'art. 4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

3. I fotogrammi catturati dall'unità di ripresa saranno raccolti su memoria posizionata all'interno della fotocamera. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle formalità della raccolta.

4. La Polizia Municipale dispone periodicamente il recupero delle memorie e visiona le immagini al fine di individuare il responsabile dell'illecito riscontrato. L'accesso alle immagini da parte dei soggetti incaricati si limita alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni, di cui vengono a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

5. Le operazioni di controllo delle immagini vengono compiute entro sette giorni dall'acquisizione dell'immagine. I fotogrammi non rilevanti sono immediatamente cancellati. I fotogrammi e dati conseguenti potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure di controllo o sanzionatorie. La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

6. Nel caso in cui le immagini siano conservate, i relativi supporti verranno custoditi in

un armadio o struttura analoga, dotato di serratura, apribile solo dal personale della Polizia municipale incaricato del trattamento.

7. La cancellazione delle immagini dai supporti deve essere effettuata utilizzando tecniche e strumenti di cancellazione sicura. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

ART. 10 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della protezione civile o della tutela ambientale e del patrimonio pubblico, l'incaricato provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo alla registrazione delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo all'Autorità Giudiziaria, le persone da essa espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di copia delle riprese effettuate, devono presentare al Comune un'istanza scritta e motivata.

ART. 11 – INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il Comune di Rosignano Marittimo si obbliga ad affiggere all'ingresso della zona videosorvegliata un'adeguata segnaletica su cui devono essere riportate sinteticamente le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento UE, sulla base di quanto previsto dalle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali..

2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. Deve altresì inglobare il simbolo della videocamera.

3. Il Comune di Rosignano Marittimo si obbliga a informare in forma dettagliata i cittadini mediante testi informativi completi pubblicati sul proprio sito istituzionale, disponibili senza oneri presso le sedi della Polizia Municipale o con avvisi informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

ART. 12 – DIRITTI DELL'INTERESSATO

Gli interessati coinvolti nel trattamento di dati personali derivante dall'utilizzo degli impianti di videosorveglianza ambientale possono esercitare i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679, in particolare il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che li riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati, utilizzando i modelli di istanza e le procedure adottate dal Comune in materia.

ART. 13 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza oltrechè al Regolamento per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Rosignano Marittimo approvato con delibera di C.C. n. 100 del 28/07/2023 e ss.mm.ii.

ART. 14 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari oltre che, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

ART. 15 – MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

ART. 16 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e nella sezione dell'Amministrazione Trasparente.